

REGOLAMENTO (CEE) N. 3827/87 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1987****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- (¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (²) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
 (³) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.
 (⁴) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (ECU/100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,67 41,44 (¹)

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/69.